


CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



“DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA AL PATROCINIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 11 – MESSINA”

L’anno il giorno del mese di , in Messina, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11,
nella Via Ugo Bassi n.128,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Ing. Fabio Bizzini, nato a il 12/6/1969 a Caltagirone (CT) (cod. fisc.:BZZFBA69H16B428L) il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, in nome e per conto del "Consorzio di Bonifica 11 - Messina", mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, codice fiscale 97046530834, ed in qualità di Direttore Generale del Consorzio medesimo, all’uopo espressamente autorizzato e delegato giusta deliberazione n..... del..... ... del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

Dall’altra: l’Avvocato Antonio Lanfranchi (in seguito denominato anche “Professionista”), nato a Messina il 3/11/1961 (cod. fisc.: LNFNTN61S03F158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell’Arco n.16 (part. IVA 02846200836), iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344,

PREMESSO CHE

- che il Consorzio non dispone di un proprio ufficio legale e che l’ufficio legale consortile, con sede presso il Consorzio 9 di Catania, non ha la possibilità di assicurare adeguato e costante supporto sia per ragioni logistiche, sia per l’eccessivo carico di lavoro cui è sottoposto, sia per la mancanza in organico di un numero sufficiente di figure professionali idoneo a fronteggiare le richieste di assistenza, consulenza e patrocinio legale provenienti da tutti i Consorzi accorpati;
- che, al fine di far fronte alle esigenze di cui sopra, per ragioni di maggiore efficienza ed economia, con delibera commissariale n. ____ del _____, si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, all’Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina, incarico professionale per attività di consulenza ed assistenza legale finalizzata al patrocinio dell’Ente nelle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro.

Ciò premesso, tra le suddette parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Consorzio Di Bonifica 11 – Messina, come sopra rappresentato, affida all’Avv. Antonio Lanfranchi, che accetta, l’incarico di assistenza legale finalizzata allo svolgimento di attività di consulenza e patrocinio dell’Ente nelle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro.

ART.2 - OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell’Ente nei giudizi in cui è parte il Consorzio, nonché elaborazione di pareri e relazioni, resi in forma scritta od orale,

sulle questioni relative ai menzionati giudizi o su questioni giuridiche di interesse dell'Ente medesimo.

La rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio sarà autorizzata, di volta in volta, con apposito atto deliberativo, cui farà seguito il conferimento della relativa procura alle liti.

E' riservata, in ogni caso, all'autonoma discrezionalità dell'ente l'affidamento di specifici incarichi di rappresentanza legale e/o di consulenza ad altri professionisti in tutte le materie previste dalla presente convenzione.

ART.4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Consorzio s'impegna a mettere a disposizione del Professionista tutto il materiale e i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. Nessuna responsabilità assume il Professionista per le eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata o insufficiente predisposizione della documentazione a tal uopo necessaria.

Il Professionista s'impegna a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza ed in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo consortile incaricato della pratica.

In particolare il Professionista, in adempimento all'incarico così assunto, si impegna:

- a) ad esaminare il fascicolo degli atti della procedura, con particolare riferimento ai documenti probatori eventualmente prodotti dalla controparte;
- b) ad esaminare la documentazione messa a disposizione dal Consorzio per l'espletamento dell'incarico;
- c) a curare l'istruttoria della procedura in collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Ente.

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, al Professionista è fatto obbligo di garantire la sua presenza nella sede amministrativa del Consorzio, o nelle sedi periferiche, su richiesta preventiva da parte del Direttore Generale o del competente ufficio consortile. Nessun obbligo di firma né limite di orario è imposto al Professionista. L'esecuzione del presente incarico in nessun caso fa sorgere diritti in tutto o in parte riconducibili al contratto di lavoro subordinato.

Il professionista incaricato, nel prestare la propria opera, potrà avvalersi della collaborazione di altri avvocati e/o collaboratori, rimanendo, comunque, sotto la sua esclusiva responsabilità il relativo coordinamento ed il loro operato, e fermo restando che ogni e qualsiasi rapporto di cui alla presente convenzione sarà intrattenuto esclusivamente con il professionista incaricato.

ART.5 - OBBLIGHI

Al Professionista è fatto obbligo di non espletare alcuna attività legale contro il Consorzio di Bonifica 11 – Messina né nei confronti degli altri Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana. Il Professionista si, impegna, in ogni caso, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto della presente Convenzione.

Al termine della durata del rapporto regolato dalla presente Convenzione il Professionista fornirà una relazione scritta circa l'attività svolta e le pratiche ancora in itinere.

ART.6 - DECORRENZA E DURATA

L'incarico professionale avrà la durata di anni uno, (con decorrenza dal primo febbraio 2019 e termine al 31 gennaio 2020). Il rapporto si interromperà anticipatamente o verrà adeguatamente rimodulato qualora, in dipendenza del processo di riorganizzazione in atto, conseguente all'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, ovvero in dipendenza di ulteriori, eventuali esigenze organizzative non fosse più possibile assicurarne la prosecuzione alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

ART.7 - CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa



vigente e di essere in possesso di tutti i requisiti, generali e speciali, previsti dalla legge per poter svolgere l'incarico affidatogli. Egli si impegna a svolgere la propria attività in favore del Consorzio nel rispetto delle norme del codice deontologico e di quelle che regolano il mandato professionale.

ART.8 - PROPRIETA' DI ATTI, DOCUMENTI ED ELABORATI

Tutti gli atti, documenti, elaborati, modelli, schemi, indagini e quant'altro prodotto nell'espletamento dell'attività del professionista restano di proprietà del Consorzio.

Di ogni documento in suo possesso il professionista dovrà tenere elenco e dovrà farne consegna formale al Consorzio al termine del suo incarico.

ART.9 - RISOLUZIONE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, CONTROVERSIE

Salvo quanto previsto al precedente art.6, le parti possono risolvere anticipatamente il presente contratto comunicando il recesso all'altra parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione medesima.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso da parte del professionista il Consorzio tratterà a titolo di penale una cifra pari a due dodicesimi dell'importo complessivo dell'affidamento.

Il Consorzio può rescindere anticipatamente e con decorrenza immediata il presente contratto in ogni momento in caso di inadempienze da attribuirsi al professionista incaricato, o nel caso in cui lo stesso contravvenga, senza giustificati e documentati motivi, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

La suddetta rescissione è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicante la motivazione.

In questo caso al Professionista sarà dovuta solo una quota dell'onorario concordato proporzionato al periodo per il quale l'attività è stata effettivamente svolta, fino al manifestarsi dell'evento causa della rescissione.

Nel caso in cui il Professionista non esegua con puntualità e competenza i compiti a lui affidati per sua esclusiva colpa, il Consorzio si riserva di rescindere il contratto con recupero dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione consortile stessa.

Il Professionista avrà la facoltà di presentare a suo vantaggio, entro 15 gg. dalla data del ricevimento della contestazione formale di inadempienza contrattuale, una memoria di contestazione delle irregolarità o mancanze addebitategli.

Scaduto il termine di durata della convenzione, e salvo eventuale proroga della stessa, il professionista incaricato sarà, comunque, tenuto, in mancanza di diversa indicazione dell'Ente, a portare a compimento le pratiche e le questioni che siano state allo stesso affidate prima della scadenza del predetto termine. Le prestazioni eseguite successivamente alla scadenza della convenzione saranno retribuite sulla base dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense recanti i valori minimi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della controversia o della questione, alle varie fasi del giudizio o dell'attività espletata, nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui all'art.19 *quaterdecies* del D.L. 16/10/2017 n.148, conv. in legge 4/12/2017, n.172.

La cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto instaurato in forza della presente convenzione, non determinerà il venir meno del mandato alle liti conferito al professionista incaricato per i giudizi in corso. Il predetto mandato potrà, comunque, essere revocato dal Consorzio o rinunciato dal professionista incaricato in qualsiasi momento successivo alla cessazione dell'efficacia della convenzione. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere liquidati i compensi per le prestazioni svolte nel periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione e quella di cessazione del mandato difensivo, secondo gli stessi criteri sopra indicati.

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART.10 - COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'incarico assegnato nel presente disciplinare e per tutti gli oneri direttamente ed indirettamente da esso derivanti all'Avv. Antonio Lanfranchi sarà corrisposto il compenso dell'importo complessivo di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), oltre spese vive documentate, I.V.A e CPA. come per legge. Il suddetto importo sarà pagato in quattro rate trimestrali di eguale importo, dietro presentazione di regolare fattura.

Al professionista verranno anticipate o rimborsate le spese, idoneamente documentate, da sostenere o sostenute per l'espletamento dell'incarico, quali, a titolo di esempio, quelle dovute per il contributo unificato, la tassa di registro, le marche da bollo, i diritti di cancelleria, le notifiche degli atti e per ogni altra imposta e/o tassa che, per legge, dovesse derivare dall'incarico medesimo. Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che il professionista dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente rimborsate in misura pari:

- al costo del biglietto di seconda classe in caso di trasporto ferroviario;
- al costo del biglietto della c.d. "economy class" in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
- al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato;
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

ART.11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge e regolamenti in materia.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. di cui ai procedimenti patrocinati dal Professionista nell'interesse del Consorzio, il menzionato Professionista è considerato "Incaricato del trattamento dei dati" ed è, quindi, autorizzato a svolgere le operazioni citate in oggetto per conto del Consorzio nonché è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del predetto decreto ed ogni altra istruzione/comunicazione a riguardo impartita dal Consorzio medesimo.

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Messina,

Il Professionista Incaricato
Avv. Antonio Lanfranchi

Per il Consorzio di Bonifica 11 – Messina
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)

